



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA

**Allegato A all'Avviso a valere sulla Misura 5.68 par. 3  
approvato con atto 036/DIR/2023/00288 del 05/05/2023**



**FEAMP**

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

**Misura 5.68 paragrafo 3  
Misure a favore della commercializzazione  
(Reg. (UE) 2022/1278 Art. 1, co. 7, Modifiche al Reg. (UE) n. 508/2014)**

## **AVVISO PUBBLICO**

**per una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

**PO FEAMP  
ITALIA 2014 | 2020  
e  
PN FEAMPA  
ITALIA 2021 | 2027**

# **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA**

## 1. Premessa

Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Puglia (di seguito Disposizioni Procedurali) – 3° versione, approvato con DDS n. 145 del 09/08/2019 pubblicato sul BURP n. 107 del 19/09/2019, tenuto conto della medesima base normativa, declinano le procedure per l'attuazione della misura.

Si rimanda al precitato Manuale (reperibile sul sito web <http://feamp.regione.puglia.it>) ogni ulteriore specifica, oltre all'elencazione dei riferimenti normativi (cfr par. 1.3 Quadro normativo di riferimento), degli acronimi e delle definizioni (cfr par. 1.4 Acronimi e definizioni).

## 2. Amministrazione precedente

	Autorità di Gestione	REGIONE PUGLIA
X	Organismo Intermedio	
Dipartimento/Sezione/Servizio	Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale Sezione Gestione sostenibile e tutela risorse forestali e naturali/Struttura speciale "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" Servizio FEAMP	
Indirizzo	Lungomare Nazario Sauro, 45	
CAP	70121	
Città	Bari	
PEC	<a href="mailto:protocollo.sezionerisoresostenibili@pec.rupar.puglia.it">protocollo.sezionerisoresostenibili@pec.rupar.puglia.it</a>	
URL	<a href="http://www.regione.puglia.it">www.regione.puglia.it</a>	

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio FEAMP della Sezione Gestione sostenibile e tutela risorse forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento è il Responsabile PO "Trasformazione e commercializzazione", Avv. Felice Altamura.

## 3. Finalità e obiettivi della Misura

Con Reg. (UE) n. 1278/2022 è stato modificato il regolamento (UE) n. 508/2014 al fine di introdurre misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione, della Russia nei confronti dell'Ucraina, sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato, causata da tale guerra di aggressione, sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

A seguito della suddetta modifica del Reg. (UE) n. 508/2014 l'Autorità di Gestione con nota n. 0471336 del 27/09/2022 indirizzata agli OO.II. ha chiesto di "indicare il fabbisogno di implementazione della sopra citata misura a valere sui piani finanziari regionali..., di evidenziare le risorse da destinare a

detta misura da attivare, indicando le altre misure del piano finanziario dalle quali si prevede di attingerle.”, riservandosi, all’esito della consultazione, di valutare l’opportunità di procedere all’elaborazione di una proposta di modifica del Programma Operativo, prioritariamente di natura finanziaria, ma anche finalizzata all’introduzione della modalità di calcolo della compensazione introdotta dal Reg. (UE) 2022/1278.

Con nota (prot. n. A00\_036/13933 del 20/10/2022) il Referente dell’O.I. della Regione Puglia ha comunicato all’AdG le risorse da destinare inizialmente alla nuova misura, nel limite di € 4.025.000,00, riservandosi, come da interlocuzioni successive, la possibilità di incrementare tale dotazione in funzione degli effettivi fabbisogni.

Con nota n. 26584 del 19/01/2023 l’AdG ha chiuso la procedura scritta di consultazione del Tavolo Istituzionale avviata con nota prot. n. 0008990 del 10/01/2023, con la quale sono stati approvati il Piano finanziario del Programma, i singoli Piani degli Organismi Intermedi, le Disposizioni attuative di Misura 5.68 par. 3 e i relativi criteri di ammissibilità delle operazioni.

Con nota n. 43818 del 30/1/2023 l’AdG ha chiuso la procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza, avviata con nota n. prot. n. 0029534 del 20/01/2023, con la quale è stata approvata:

- la proposta di modifica del Programma Operativo (PO Versione 10) e la proposta di modifica dell’Allegato XIII “Metodologie per il calcolo dell’aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278”;
- la nota metodologica di proposta di modifica del Programma Operativo;
- i criteri di selezione delle operazioni della Misura 5.68 par. 3;

In data 01/02/2023 l’AdG ha comunicato di aver trasmesso via SFC, per l’approvazione da parte dei Servizi della Commissione, la proposta di modifica del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (versione 10.1).

Con riferimento alla modifica del PO FEAMP versione 10.1, presentata mediante procedura semplificata, i Servizi della Commissione hanno comunicato, con Nota Ares (2023)1211339, che non formuleranno osservazioni formali alla proposta di modifica del Programma e che pertanto, decorsi i termini previsti dall’art.1 comma 4 del Reg. (UE) n. 1362/2014, la modifica del Programma è ritenuta approvata a partire dal 9 marzo 2023;

**L’O.I. Puglia, Sezione Gestione sostenibile e tutela risorse forestali e naturali, nelle more dell’implementazione della Struttura speciale “Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura” Servizio FEAMP, con il presente avviso, coerentemente con le disposizioni comunitarie, intende sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con riferimento al periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022, determinando il contributo secondo il metodo di calcolo di seguito riportato.**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	PO Feamp 2014/2020 – Reg. UE n. 1278/2022 Articolo 1 comma 7, Modifiche del Reg. UE 508/2014 – PO FEAMPA 2021/2027 di cui al Reg. UE n. 1139/2021
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Finalità	Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Beneficiari	1) Armatori di imbarcazioni da pesca, incluse le acque interne; 2) Imprese di acquacoltura.
Intensità dell'aiuto	La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014 e ss.mm.ii
Dotazione finanziaria	€ 4.025.000,00
Responsabile del procedimento	Avv. Felice Altamura
Termini per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse	<b>A pena di esclusione</b> le istanze andranno presentate dal 09/05/2023 alle ore 12:00 del 05/06/2023
Modalità per la presentazione delle istanze	<b>A pena di esclusione</b> le istanze devono essere inviate attraverso il Sistema "Elaborato informatico Progettuale (EIP)", raggiungibile dal portale <a href="https://pma.regione.puglia.it">https://pma.regione.puglia.it</a> .
Soggetti abilitati alla presentazione delle istanze	Per ogni beneficiario, l'istanza, potrà essere presentata a portale, previo accreditamento presso la Regione Puglia, dal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rappresentante legale dell'operatore economico (impresa Armatrice o impresa di acquacoltura),</li> <li>• consulente munito, <b>a pena di esclusione</b>, di apposita delega, come da format scaricabile dalla piattaforma, debitamente compilato e firmato.</li> </ul>

#### 4. Interventi ammissibili

È ammissibile a contributo la compensazione finanziaria alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

#### 5. Localizzazione degli interventi

La misura si applica sull'intero territorio della regione Puglia, fatti salvi i vincoli di legge.

#### 6. Soggetti ammissibili a finanziamento e criteri di ammissibilità

I soggetti ammissibili al finanziamento sono:

- 1) Armatori di imbarcazioni da pesca, incluse le acque interne;
- 2) Imprese di acquacoltura.

Gli **Armatore di imbarcazioni da pesca, incluse le acque interne**, devono avere sede legale nel territorio della regione Puglia, le imbarcazioni iscritte nel Registro comunitario delle navi da pesca e nei Compartimenti marittimi del territorio nazionale o in uno dei registri delle navi minori o galleggianti delle province pugliesi. Gli **Armatore** dovranno presentare, per ciascuna imbarcazione, una sola manifestazione di interesse.

Le **imprese di acquacoltura** devono avere la sede o almeno una unità produttiva nel territorio della regione Puglia. Le imprese con impianti produttivi ubicati in più regioni hanno facoltà di scegliere a quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione a cui presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante pertanto non potrà essere modificata. Il proponente, **pena l'esclusione**, dovrà dichiarare che per l'impianto/impianti oggetto di istanza è stata presentato domanda a valere solo sul presente bando o, in alternativa, presentare rinuncia per istanze proposte a valere sui bandi di altri OO.II.

## 6.1 Criteri generali di ammissibilità

I soggetti richiedenti, sia gli armatori delle imprese di pesca, incluse le acque interne, sia le imprese di acquacoltura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, pena la irricevibilità:

- applicazione del CCNL di riferimento, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- non rientrare nei casi di esclusione disciplinati dall'art. 136 del Reg. (UE, Euratom) n. 1046/2018 di seguito riportati:
  - a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
  - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile; l'obbligo si ritiene violato in caso di mancato pagamento di imposte e tasse superiore a € 5.000,00 e di mancato versamento di contributi previdenziali superiori a € 150,00;
  - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
    - i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
    - ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

- iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
  - iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
  - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:
- i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995<sup>2</sup>;
  - ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997<sup>3</sup>, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio<sup>4</sup>, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
  - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio<sup>5</sup>;
  - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>;
  - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio<sup>7</sup>, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
  - vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>
- e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
- i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
  - ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
  - iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio<sup>9</sup>(4);
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g).

## 6.2 Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente

I soggetti richiedenti, sia gli armatori delle imprese di pesca, incluse le acque interne, sia le imprese di acquacoltura non devono rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo). Pertanto una domanda presentata da un operatore non è ammissibile, per un periodo di tempo determinato, stabilito ai sensi dell'art. 10 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 508/2014, se:

- ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
- ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del regolamento (UE) n. 508/2014;
- è stato accertato dall'autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Gli operatori che presentano una domanda di contributo nell'ambito del presente bando, pertanto, forniscono una dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni sopra elencate. La veridicità di tale dichiarazione è accertata in fase istruttoria in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art. 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

Il beneficiario del contributo continuerà a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo che sarà eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.

I soggetti richiedenti, sia gli armatori delle imprese di pesca, incluse le acque interne, sia le imprese di acquacoltura, inoltre, devono pena la irricevibilità delle istanze:

- a) essere in possesso della partita IVA
- b) risultare iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e risultare attive al momento della presentazione dell'istanza e nel periodo di richiesta della compensazione.

**Gli armatori delle imbarcazioni di pesca marittima** devono, inoltre, essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro delle imprese di pesca;
- l'imbarcazione per cui si richiede il contributo deve essere stata in armamento nel periodo compensativo richiesto;
- nella licenza di pesca deve essere riportato l'attrezzo principale di pesca; nel caso l'attrezzo principale non risulti in licenza, l'impresa dovrà averne richiesto l'adeguamento prima della presentazione della domanda di compensazione;
- nella licenza di pesca o di navigazione deve essere riportata la potenza del motore.

**Le imbarcazioni delle acque interne** devono, invece, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso di licenza di pesca professionale di tipo A in vigore;

- aver svolto attività con l'utilizzo dell'imbarcazione in relazione al periodo compensativo richiesto e aver registrato almeno una fattura o altro documento fiscalmente valido con oggetto il proprio pescato per ogni mese o frazione di mese per cui è richiesta la compensazione;
- nella licenza di pesca o di navigazione deve essere riportata la potenza del motore.

**Le imprese di acquacoltura**, inoltre, **pena l'esclusione**, non devono aver presentato altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento di compensazioni dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Ucraina a valere sulla misura 5.68 del PO FEAMP 14-20 o, in alternativa, presentare rinuncia per le istanze proposte a valere sui bandi di altri OO.II..

### 6.3 Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

L'operazione proposta per poter essere finanziata deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi del P.O. FEAMP 2014/2020.

## 7. Determinazione delle compensazioni

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 par. 8 Reg. (UE) 2022/1278.

È stabilita una compensazione così come calcolata nell'**Allegato XIII al programma denominato "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) n. 2020/560 e n. 2022/1278"**.

### 7.1 Determinazione delle compensazioni per le imbarcazioni da pesca, anche delle acque interne

La compensazione mensile spettante ad ognuna delle imbarcazioni per le quali è presentata domanda è calcolata secondo la formula seguente:

$$I = K \times kW$$

Dove

**I** = valore della compensazione mensile

**K** = coefficiente riportato nella tabella 1 denominata "**Valore K per sistema di pesca e classe di lunghezza**";

**kW** = è la potenza in chilowatt dell'apparato motore presente sui documenti di bordo dell'imbarcazione (licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria, licenza di navigazione).

Il valore della compensazione **I complessiva** da erogare sarà pari alla **somma delle compensazioni mensili I** calcolate secondo la procedura indicata.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di 310 giorni complessivi (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022). Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (periodo pari a 30 giorni di armamento anche non consecutivi) o frazioni di mese.

Per i giorni compensati l'imbarcazione deve essere stata in armamento.



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA  
PO FEAMP 2014/2020



**FEAMP**

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca



**TABELLA 1 “Valore K per sistema di pesca e classe di lunghezza”**

TECNICA	SISTEMA DI PESCA	CLASSE LFT	K
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	12-18	4,55
DTS	STRASCICO	06-12	10,87
DTS	STRASCICO	12-18	20,21
DTS	STRASCICO	18-24	29,37
DTS	STRASCICO	24-40	39,6
DTS	STRASCICO	>40	57,73
HOK	PALANGARI	12-18	7,36
HOK	PALANGARI	18-24	8,61
PGP<12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	<06	5,18
PGP<12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	06-12	5,88
PGP>12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	12-18	7,37
PS	CIRCUIZIONE	06-12	15,82
PS	CIRCUIZIONE	12-18	5,56
PS	CIRCUIZIONE	18-24	7,05
PS	CIRCUIZIONE	24-40	7,48
PS	CIRCUIZIONE	>40	1,26
TBB	RAPIDI	12-18	18,07
TBB	RAPIDI	18-24	29,27
TBB	RAPIDI	24-40	38,11
TM	VOLANTE	12-18	21,23
TM	VOLANTE	18-24	22,94
TM	VOLANTE	24-40	18,63

Nel caso in cui un'imbarcazione ricada esattamente nel limite di due fasce contigue della lunghezza nazionale, o nel caso in cui si sia in presenza di due valori LFT CEE e LFT Nazionale, si sceglierà il k relativo al segmento di lunghezza maggiore:

Per l'individuazione del coefficiente K da applicare si deve tenere in considerazione il “Sistema di pesca” e la “Tecnica di pesca” impiegati.

L'individuazione del “Sistema di pesca” e della “Tecnica di pesca” viene effettuata sulla base della tabella 2 “**Concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca**” e tenendo conto della “Tecnica di pesca” ed “Attrezzi da pesca” così come riportati nelle licenze di pesca, ovvero nelle attestazioni provvisorie.

In proposito si evidenzia che nell'Allegato XIII al programma denominato “Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) n. 2020/560 e n. 2022/1278” è stato stabilito che:

- le “Reti da traino pelagiche a divergenti e reti da traino gemelle a divergenti” vengono inserite rispettivamente in PS e TM invece che in DTS perché si tiene conto non tanto del criterio strutturale dell’attrezzo quanto della modalità di pesca e della risorsa target;
- il rastrello da natante secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1799/06 è catalogabile tra le draghe meccanizzate con codice HMD.

**TABELLA 2 “Concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca”**

<b>Tecnica di pesca</b>	<b>Sistema di pesca</b>	<b>Classe di LFT</b>	<b>Attrezzi da pesca</b>	
<b>DTS</b>	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
<b>HOK</b>	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
<b>PGP</b>	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO) Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrocco – tremagli) (GTN)
		VL0612		
		VL0006		
		VL0612		
		VL1218		
<b>PS</b>	CIRCUIZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUIZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA) Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS) Reti pelagiche a divergenti (OTM)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
<b>TBB</b>	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
<b>TM</b>	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
<b>DRB</b>	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		

Qualora le caratteristiche dell’imbarcazione, in termini di attrezzo principale riportato in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria e la lunghezza non dovessero rientrare in nessuna classe riportate nelle tabelle precedenti, si procederà a valutarla nella classe adiacente più coerente con il sistema di pesca utilizzato.

Relativamente alle imbarcazioni da pesca nelle acque interne, indipendentemente dall'attrezzo utilizzato ed in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione, si procederà ad utilizzare il coefficiente:

- k pari a 5,88 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 e VL0612;
- k pari a 7,37 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218

L'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, per ciascuna imbarcazione da pesca, dato dalla somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", **non può superare la cifra di 80.000 euro**.

Rientrano tra gli Aiuti di Stato il credito di imposta, i contributi di cui alla Delibera di G.R. della Puglia n. 800 del 31/05/2022 e connessa dds 036/408 del 15/06/2022 ed ogni altro contributo pubblico avente la finalità di compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina".

Le eventuali compensazioni derivanti da finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), per le medesime finalità, richieste e/o concesse ma non ancora erogate potranno non essere considerate nel cumulo solo a seguito di espressa rinuncia da parte del beneficiario.

## 7.2 Determinazione della compensazione spettante per le imprese di acquacoltura

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 par. 8 Reg. (UE) 2022/1278.

La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'**Allegato XIII al programma denominato "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) n. 2020/560 e n. 2022/1278"**.

La compensazione spettante per ogni impianto per il quale è presentata domanda di sostegno è calcolata secondo la formula seguente:

$$K \times Nt \times Nmesi$$

dove

**K** = coefficiente riportato nella tabella 3 denominata "**Valori mensili dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto**";  
**Nt** = numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto dell'impresa richiedente riferita all'annualità 2021  
**Nmesi** = numero dei mesi o frazioni per i quali è richiesta la compensazione.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di 310 giorni complessivi (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022). Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazioni.

### TABELLA 3 "Valori mensili dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto"

TIPOLOGIA IMPIANTI	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
1 Avannotti	4,5
2 Venericoltura	55,73
3 Mitilicoltura ed Ostricoltura	11,41

4 Vallicoltura	80,03
5 Gabbie in mare	126,06
6 Impianti a terra acqua dolce	146,25
7 Impianti a terra specie marine	268,02

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella **“Valori mensili dell’indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto”** deve essere presentata una sola istanza, ne consegue che la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella **“Valori mensili dell’indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto”**, ovvero è potenzialmente ascrivibile a due tipologie di impianto senza netta distinzione tra loro, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k, derivante dalla media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l’impianto oggetto di richiesta.

Relativamente alle imprese acquicole la cui attività è iniziata nell’anno 2022, fermo restando la approvazione di una modifica della scheda di misura in tal senso da parte delle autorità competenti, sarà possibile avanzare l’istanza, e la produzione a cui si farà riferimento è quella del 2022. L’Amministrazione precisa sin d’ora che nel caso di mancata modifica in tal senso, considererà tali istanze irricevibili.

Relativamente all’importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione e, in particolare, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022 si ha che per ciascuna impresa acquicola la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”, non può superare la cifra di 360.000,00 euro.

Per le imprese acquicole che mediamente dimostrino un consumo annuale di energia elettrica superiore a 1.000.000 di kW, fermo restando l’approvazione di una modifica della scheda di misura in tal senso, da parte delle autorità competenti, la soglia potrà essere innalzata fino a 600.000,00 euro. L’Amministrazione precisa sin d’ora che nel caso di mancata approvazione della succitata modifica le istanze ammissibili potranno essere compensate entro il massimale di 360.000,00 euro.

Rientrano tra gli Aiuto di Stato il credito di imposta ed ogni altro contributo pubblico avente la finalità di compensare i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”. Le eventuali compensazioni derivanti da finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), per le medesime finalità, richieste e/o concesse ma non ancora erogate potranno non essere considerate nel cumulo solo a seguito di espressa rinuncia da parte del beneficiario.

### 7.3 Definizione del contributo spettante

A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti (sia imprese di pesca che di acquacoltura), tenuto conto dei livelli massimi e minimi di compensazione (euro 80.000,00 ed euro 200,00 per imbarcazione, 600.000,00/360.000,00 e 500,00 euro per impresa di acquacoltura), nel caso in cui la dotazione finanziaria della Misura, anche a seguito di una eventuale integrazione di fondi, non risultasse sufficiente a finanziare integralmente tutti i mesi di compensazione dei richiedenti, allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, si procederà come segue:

indicato con **DR la dotazione residua mensile**, il valore della **compensazione I per l’ultimo mese**, sarà ridotta proporzionalmente e, pertanto:

indicato con **Kr il coefficiente di riduzione proporzionale** ed **IR il fabbisogno finanziario mensile** a coprire tutte le richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = DR/IR$$

ove  $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * K * kW$$

Si precisa che l'inammissibilità al calcolo della compensazione relativa ad una o più imbarcazioni di una stessa impresa armatrice di pesca non inficia l'intera domanda se essa è ammissibile e, in questo caso, il calcolo della compensazione è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

In alternativa a tale modalità, compatibilmente con la tempistica relativa all'attuazione del PO FEAMPA, si potrà garantire il pagamento degli aventi diritto per l'intera compensazione integrando le risorse dell'attuale Programmazione FEAMP con risorse della Programmazione 2021-2027 - FEAMPA.

## 8. Dotazione finanziaria

---

4.025.000,00 euro

## 9. Documentazione da presentare per accedere al contributo

---

L'accesso alla misura avviene mediante presentazione al Sistema "Elaborato informatico Progettuale (EIP)", raggiungibile dal portale <https://pma.regione.puglia.it>, **pena la irricevibilità di:**

- dichiarazione familiari conviventi, ai fini della richiesta di informativa antimafia predisposta secondo il modello allegato 2 (*da presentare solo nei casi in cui l'impresa richieda una compensazione pari o superiore a euro 150.000,00*);
- dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2001 da parte del legale rappresentante resa secondo i pertinenti modelli allegati 3a o 3b;
- *solo per le imprese di acquacoltura*: elenco delle fatture di produzione per l'anno 2021, **ovvero 2022** per le imprese nate ed entrate in attività nel 2022;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti ai sensi dell'art. 10 par. 1) e 3) del Reg. UE 508/2014 (allegato 4);
- copia della licenza di pesca (*solo per gli armatori*);
- copia di almeno una fattura di vendita per ogni mese o frazione di mese per i quali si chiede la compensazione (*solo per imprese di pesca acque interne*).

## 10. Impegni e obblighi del beneficiario

---

Ai sensi del par. 2 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1 del medesimo articolo, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque anni dopo l'erogazione del pagamento.

## 11. Modalità e termini di presentazione delle istanze

---

Le istanze devono essere inviare attraverso il Sistema “Elaborato informatico Progettuale (EIP)”, raggiungibile dal portale <https://pma.regione.puglia.it>, a partire dal **9 Maggio 2023**.

A tal fine i soggetti delegati devono nell'ordine:

1. Generare le credenziali, qualora sprovvisti, sul portale [pma.regione.puglia.it](https://pma.regione.puglia.it) seguendo la procedura guidata;
2. Generare sul portale [pma.regione.puglia.it](https://pma.regione.puglia.it) la delega digitale per la gestione del beneficiario, sia nel caso di gestione direttamente da parte del beneficiario stesso, sia nel caso di delega di tale gestione ad altro soggetto (consulente) entro le ore 12:00 del **26 maggio 2023**;
3. Redigere, inviare la domanda e trasmettere tutta la documentazione a corredo della domanda di sostegno stessa sul sistema EIP entro le ore 12:00 del **05 giugno 2023**.

Saranno considerate correttamente trasmesse le sole istanze per le quali risulteranno correttamente espletati gli step su citati, nei termini indicati.

La modalità di presentazione delle domande è descritta sul manuale utente disponibile sulla home page del portale [pma.regione.puglia.it](https://pma.regione.puglia.it)

## 12. Istruttoria delle domande

---

L'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle istanze di beneficio è svolta dai Responsabili di Misura, anche costituiti nella forma di Commissione, di norma, presieduta dal Responsabile di Misura/Capo competente per l'Avviso cui le istanze si riferiscono.

Indipendentemente dalla costituzione della Commissione, il Responsabile di Misura, opererà ex lege quale Responsabile del procedimento, coordinando tutte le fasi dell'istruttoria, ivi incluse tutte le altre attività che gli competono, ripartendo in modo equo il carico di lavoro, al fine di consentire la maggior speditezza possibile delle attività amministrativa.

Essa prevede le seguenti due fasi:

### 12.1 Ricevibilità

Per ogni domanda presentata, deve essere verificata la ricevibilità in relazione a quanto stabilito nell'Avviso pubblico; in particolare dovrà verificarsi:

- il rispetto delle modalità di presentazione;
- la completezza dei dati riportati in domanda e la sua sottoscrizione;
- la completezza della documentazione presentata.

Compilata la checklist di ricevibilità l'istruttore/la Commissione procede alla ricevibilità o meno della istanza.

Si precisa che comporteranno la declaratoria di irricevibilità dell'istanza presentata il mancato rispetto di quanto sopra riportato.

Le Domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

Per le domande che conseguiranno un esito negativo in sede di verifica di ricevibilità, il Responsabile di Misura titolare provvederà alla comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l'esito della verifica

## 12.2 Ammissibilità

L'istruttore/la Commissione che ha svolto la verifica di ricevibilità procede a:

- a. verificare la coerenza dei dati riportati in domanda con la documentazione trasmessa;
- b. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari, anche ai sensi dell'art. 10 del Reg.(UE) 508/14 e dell'art. 136 del Reg (UE) 1046/2018;
- c. richiedere alle Autorità competenti la documentazione attestante il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti di carattere generale (ad es.: certificato generale del casellario giudiziale; informazioni antimafia (*se pertinente*), iscrizione alla CCIAA);
- d. verifica del periodo di Armamento dell'imbarcazione da parte dell'Autorità Marittima competente;
- e. espletare la fase di selezione delle domande, tramite la verifica del punteggio assegnabile di cui al paragrafo 12.3, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'operazione, utilizzando apposite checklist di ammissibilità;
- f. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi ai sensi dell'art 6 lett. b) della L.n. 241/1990, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria;

L'esito negativo delle verifiche sulle condizioni di ammissibilità ex art. 10 del Reg.(UE) 508/14 e art. 136 del Reg. (UE) 1046/2018, sul possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di istanza di candidatura, sulla coerenza e conformità della domanda, determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda presentata.

Nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione richiederà eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, ai sensi della L. 241/1990, assegnando, a mezzo PEC, al soggetto istante un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni affinché vengano resi i predetti chiarimenti e/o regolarizzata e/o integrata la documentazione presentata. Qualora il soggetto istante non chiarisca e/o regolarizzi e/o integri la documentazione presentata entro il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni stabilito dall'Amministrazione o di persistente mancanza e/o non perfetta conformità e/o incompletezza e/o non chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta l'Amministrazione regionale procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata.



Per le domande che conseguiranno un esito negativo o parzialmente negativo in sede di verifica di ricevibilità e/o di ammissibilità, sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato l'esito della verifica.

**Ad esito delle verifiche l'istruttore redige la check list di ammissibilità e stila l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, con indicazione del motivo della riserva, e delle domande irricevibili e inammissibili, con indicazione degli estremi della comunicazione di esito dell'istruttoria o di esito del riesame inoltrata al richiedente.**

## 12.2 Criteri di selezione

Fermo restando che il sostegno sarà erogato a tutte le imprese richiedenti risultate ammissibili si procederà alla valutazione, conformemente alle disposizioni pervenute dall'AdG, all'applicazione dei seguenti criteri di selezione.

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ( $0 < C < 1$ )	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI PESCA</b>				
R1	Numero di Kw	C=0 Kw inferiore a 1 C=0,5 Kw tra 1 e 50 C=1 Kw maggiore di 50	50	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI ACQUACOLTURA</b>				
R2	Volume della produzione ovvero numero di avannotti	C=0 produzione minore a 10 ton C=1 produzione uguale o maggiore a 10 ton	50	
<b>CRITERI OGGETTIVI SPECIFICI DELL'OPERAZIONE</b>				
R3	Percentuale di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca e 360.000/600.000 per quelle di acquacoltura) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia	C=0 percentuale di compensazione inferiore al 25%  C=1 percentuale di compensazione uguale o maggiore al 25%	50	
<b>Totale per imbarcazione</b>		<b>Valore max 100</b>		<b>R1+R3</b>
<b>Totale per imprese acquacoltura</b>		<b>Valore max 100</b>		<b>R2+R3</b>

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

**Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno la compensazione spettante in relazione alla dotazione finanziaria disponibile.**



La Sezione Gestione sostenibile e tutela risorse forestali e naturali del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle attività di valutazione, espletate dal Servizio FEAMP procede alla stesura della graduatoria regionale unica definitiva (comprensiva delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura) delle domande ammissibili con il relativo punteggio ed il contributo concesso. **La determinazione di approvazione delle domande ammissibili costituisce provvedimento di concessione del contributo ammesso per ognuna delle domande di sostegno.**

## 13. Atti di Concessione

La determinazione di approvazione delle domande ammissibili con i relativi impegni di spesa, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale, costituisce provvedimento di concessione del contributo ammesso per ognuna delle domande di sostegno.

## 14. Domanda di Pagamento

Il pagamento del premio verrà effettuato in un'unica soluzione senza presentazione di alcuna Domanda di pagamento.

## 16. Obblighi del beneficiario

### 16.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di sostegno.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio, o, più in generale, vantaggi per il richiedente

### 16.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto a rispettare, anche dopo la concessione del sostegno, le condizioni soggettive di ammissibilità di cui citato all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del sostegno. In caso d'inosservanza, l'importo del sostegno è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente al sostegno, di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario del sostegno è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

## 17. Revoca e rinuncia al sostegno

La revoca è disposta dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione del sostegno.



L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo, o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese. La rinuncia successiva alla concessione del sostegno (redatta sulla base dell'Allegato B.8) è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca, notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario, per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PO FEAMP 2014/2020, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati

## 18. Ricorsi amministrativi e tutela giurisdizionale

Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi dei rimedi giurisdizionali previsti dalla legge in relazione alla natura del provvedimento:

1. ricorso giurisdizionale al TAR competente nel termine di 60 giorni
2. ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni
3. ricorso al Giudice ordinario nei termini di prescrizioni previsti dal codice

Fatta salva la possibilità dell'amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una richiesta motivata di riesame in via di autotutela. La presentazione di un'istanza di riesame non sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato.

## 19. Trattamento dati personali

Ai sensi del D.lgs.30/06/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Reg. CE n.1303/2013, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla

## 20.Rinvio

---

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, alle Disposizioni Procedurali regionali, alle vigenti Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.